



Comune di
ARCOLE

Provincia di
Verona

P.I.

Elaborato


N.T.O.

All.

01

Scala

Regolamento relativo all'installazione delle strutture precarie



GRUPPO DI LAVORO

Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Angelo Perbellini

Progettista incaricato PI
Arch. Emanuela Volta

COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE

Indagini Conoscitive
Arch. Nicola Grazioli

Quadro Conoscitivo
Studio Medici
Geom. Fabiano Zanini

Analisi Agronomiche
Dott.ssa Agr. Bruna Basso

Analisi Geologiche
Dott. Geol. Pietro Zangheri

Valutazione Compatibilità Idraulica
Dott. Geol. Pietro Zangheri

Comune di Arcole

Sindaco On. Giovanna Negro

Progettista incaricato

Arch. Emanuela Volta

Elaborato adeguato alle osservazioni come da DCC n. 5 del 08/03/2013



Sommario

PREMESSA	3
ART. 1 CARATTERISTICHE GENERALI	3
ART. 2 DEROGA ALLA DISCIPLINA DELLE DISTANZE	3
ART. 3 CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE PRECARIE	4
a) Arredo da giardino	4
b) Barbecue o caminetti	4
c) Box auto a pantografo o a chiocciola.....	4
d) Gazebo, car port e pergolati	5
e) Mini costruzioni prefabbricate in legno – casette da giardino	6
f) Pensiline con copertura in vetro o in legno	6
g) platea in cls o pavimentazione in masselli autobloccanti.....	7
h) tettoie	7
i) piscine.....	8
l) schermature frangisole.....	8
m) stralciato.....	8
n) strutture ombreggianti per parcheggi in zone produttive e terziarie.....	8
ART. 4 SPECIFICHE PER LE ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLI	8
ART. 5 STRUTTURE ESISTENTI	9
ART. 6 SANZIONI	9
ART. 7 ONEROSITA'	9
ART. 8 INCENTIVI URBANISTICI ED EDILIZI PER L'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI. PENSILINE FOTOVOLTAICHE	9
ART. 9 STRUTTURE PRECARIE IN ZONA AGRICOLA	10



PREMESSA

Con riferimento alla norma fondamentale sull'edificabilità dei suoli, ai fini della ricorrenza della precarietà di una costruzione, occorre valutare l'opera medesima alla luce della sua obiettiva e intrinseca destinazione naturale.

Pertanto, qualora i manufatti alterino lo stato dei luoghi e difettando del carattere di assoluta precarietà siano destinati alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo si è di fronte ad un aumento di carico urbanistico e l'intervento soggetto a Permesso di Costruire.

ART. 1 CARATTERISTICHE GENERALI

Si riportano in sintesi le principali condizioni determinanti la precarietà, così come deducibile dalla normativa vigente e dalla più recente e consolidata giurisprudenza, precisando che:

- a) Il manufatto non deve comportare trasformazione edilizio-urbanistica dei luoghi (art. 10 comma 1 D.P.R. 6 giugno 2001, n.380);
- b) Il manufatto deve essere destinato a soddisfare esigenze contingenti, quindi non perduranti nel tempo;
- c) Il manufatto deve avere caratteristiche tali (dimensionali, strutturali, etc.) da consentire la facile asportabilità.

Si precisa che le suddette condizioni devono essere tutte verificate.

ART. 2 DEROGA ALLA DISCIPLINA DELLE DISTANZE

Per le specifiche disposizioni in merito alle distanze si faccia riferimento a quanto riportato per ciascuna delle strutture classificate di cui al successivo articolo 3.

Per dette strutture non si applica, salvo puntuale regolamentazione contenuta negli articoli seguenti, la disciplina delle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà di cui alla Sezione C – Progettazione delle opere del Regolamento Edilizio vigente, TITOLO VIII - GLI INDICI EDILIZI ED I CRITERI PER IL COMPUTO DEGLI STESSI, all' Art. 56 – Definizione e metodi di misurazione degli elementi geometrici, come aggiornati dal PI.

Condizioni di applicabilità per la realizzazione delle strutture precarie di cui al presente regolamento:

- a) non siano causa di limitazione ai diritti di terzi;
- b) non causino diminuzione dei coefficienti di illuminazione e ventilazione per i locali principali dei fabbricati esistenti, ai sensi dei vigenti regolamenti di igiene e Sanità;
- c) non siano in contrasto ad eventuali norme di sicurezza;
- d) non rechino pregiudizio alla circolazione stradale, ai sensi del Codice della Strada;
- d) non alterino il decoro degli edifici e degli spazi pubblici e privati.
- e) Nel caso i fabbricati siano soggetti alla disciplina delle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà, siano rispettate le norme dettate dagli artt. 873 e segg. del Codice Civile¹ e sia registrato e trascritto un atto di assenso dal confinante per deroga dalle sole distanze dai confini.

¹ Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. (...)

La norma oltre a fissare la distanza minima tra le costruzioni, utilizza il criterio della *prevenzione temporale*, per il quale il proprietario che costruisce per primo sceglie le distanze alle quali il suo vicino dovrà adeguarsi. Infatti: a) se il *proprietario costruisce sul confine*, il suo vicino potrà costruire o in aderenza o alla distanza legale minima; b) se il proprietario costruisce ad una distanza dal confine *pari o superiore alla metà della distanza imposta dal codice*, il vicino potrà costruire ad un metro e mezzo dal confine o ad una distanza inferiore che consente il rispetto dei tre metri; c) se il proprietario costruisce ad una distanza dal confine *inferiore alla metà della distanza stabilita dal codice*, il vicino non dovrà necessariamente costruire con un distacco dal confine superiore alla metà della distanza minima stabilita, ma potrà, invece, avanzare la sua costruzione fino a quella del proprietario vicino, e si applicherà l'art. 875.



ART. 3 CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE PRECARIE

a) Arredo da giardino

Si intendono tutti quei manufatti di piccole dimensioni che costituiscono arredo e corredo dei giardini privati: panchine, giochi fissi, statue, fontanelle, vasche e vasi per fiori, ombrelloni, pannelli grigliati, pavimentazioni di limitate dimensioni a segnare percorsi pedonali realizzate in materiali semplicemente appoggiati al suolo con sottofondo in sabbia.

Per questo tipo di opere non serve nessuna autorizzazione in quanto attività edilizia libera.

Questi manufatti non sono sottoposti alla disciplina sulle distanze di cui all'Art. 56 del Regolamento Edilizio come aggiornato dal PI.

Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile.

Come interventi edilizi di minore entità si faccia riferimento alle modalità di esecuzione secondo le nuove normative vigenti in tema di attività edilizia libera.

b) Barbecue o caminetti

Si intendono le strutture monolitiche di piccole dimensioni e d'ingombro (**min 2 mq**), anche dotate di cappello convogliatore dei fumi e camino, destinate esclusivamente alla cottura di cibi. Non è ammessa la combustione di qualsiasi materiale che non sia legna o carbone di legna onde evitare esalazioni inquinanti.

Per questo tipo di opere non serve nessuna autorizzazione in quanto attività edilizia libera.

Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella collocazione della struttura al fine di evitare di arrecare disagio o danno ai confinanti con le emissioni di odori e fumi. In tale circostanza dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire una corretta dispersione dei fumi.

Questi manufatti sono sottoposti alla disciplina sulle distanze di cui all'Art. 56 del Regolamento Edilizio come aggiornato dal PI.

Si faccia riferimento alle norme dettate dagli artt. 873 e segg. del Codice Civile² e sia registrato e trascritto un atto di assenso dal confinante per deroga dalle sole distanze dai confini.

Come interventi edilizi di minore entità si faccia riferimento alle modalità di esecuzione secondo le nuove normative vigenti in tema di attività edilizia libera.

c) Box auto a pantografo o a chiocciola

Si intendono le strutture realizzate con telaio in acciaio o alluminio centinate con tela impermeabile e con sistema di chiusura "a scomparsa", quindi retrattili, destinate ad accogliere automezzi.

² Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. (...)

La norma oltre a fissare la distanza minima tra le costruzioni, utilizza il criterio della *prevenzione temporale*, per il quale il proprietario che costruisce per primo sceglie le distanze alle quali il suo vicino dovrà adeguarsi. Infatti: a) se il proprietario costruisce sul confine, il suo vicino potrà costruire o in aderenza o alla distanza legale minima; b) se il proprietario costruisce ad una distanza dal confine *pari o superiore alla metà della distanza imposta dal codice*, il vicino potrà costruire ad un metro e mezzo dal confine o ad una distanza inferiore che consente il rispetto dei tre metri; c) se il proprietario costruisce ad una distanza dal confine *inferiore alla metà della distanza stabilita dal codice*, il vicino non dovrà necessariamente costruire con un distacco dal confine superiore alla metà della distanza minima stabilita, ma potrà, invece, avanzare la sua costruzione fino a quella del proprietario vicino, e si applicherà l'art. 875.



Box auto a pantografo



Box auto a chiocciola

Per questo tipo di opere non serve nessuna autorizzazione in quanto attività edilizia libera.

Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile.

Queste strutture non dovranno avere dimensioni superiori a **metri quadri 10** ed un'altezza massima di **metri 2,40**.

Questi manufatti non sono sottoposti alla disciplina sulle distanze di cui all'Art. 56 del Regolamento Edilizio come aggiornato dal PI.

Come interventi edilizi di minore entità si faccia riferimento alle modalità di esecuzione secondo le nuove normative vigenti in tema di attività edilizia libera.

d) Gazebo, car port e pergolati

Con i termini "gazebo" e "pergolati" si intendono manufatti di arredo di spazi esterni costituiti da montanti verticali e da elementi di connessione fra i montanti, atti a sostenere piante rampicanti o elementi mobili per ombreggiamento: tende avvolgibili e simili.



Gazebo



Car port



Pergolato

All'interno di tutte le zone omogenee possono essere installati pergolati, car port e gazebi.

I materiali da utilizzare dovranno essere leggeri (legno, alluminio, plastica e ferro) e le strutture vanno eventualmente fissate al suolo con staffe e viti.

Tali strutture autoportanti dovranno essere aperte su tutti i lati, o poste in aderenza alla facciata del fabbricato per un solo lato.

La parte orizzontale potrà avere una copertura mobile con tende retrattili o essere ricoperta da piante rampicanti (Tessuto, rete ombreggiante, ecc...); le pareti verticali non potranno avere alcun tipo di chiusura.

La loro installazione è soggetta a comunicazione in quanto attività edilizia libera.

All'interno del Centro Storico o di altre zone con vincolo ambientale, dovrà essere presentata preventivamente una S.C.I.A.

In questo caso gli interventi saranno sottoposti a parere della Commissione Beni Ambientali.

Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile.

Queste strutture non dovranno avere dimensioni superiori a **metri quadri 12** ed un'altezza massima di **metri 2,50**.

E' ammessa, con rispetto delle norme generali relative alle specifiche zone omogenee, la sostituzione e/o integrazione della copertura dei pergolati e dei gazebi con pannelli fotovoltaici/termici senza che questo comporti aumento della superficie coperta del fabbricato.



Tali strutture dovranno essere posizionate a non meno di metri 1,50 dal confine di proprietà e a 3 metri da altri fabbricati, e non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile.

In caso di realizzazione di questo tipo di strutture a confine dovrà essere registrato e trascritto un atto di assenso dal confinante per deroga dalle sole distanze dai confini, in conformità a quanto definito dall'Art. 2 del presente regolamento.

Non è ammesso più di un gazebo – car port – pergolato per ciascuna unità immobiliare unifamiliare avente proprio sedime di pertinenza o per ciascun edificio condominiale.

Si faccia riferimento alle modalità di esecuzione secondo le nuove normative vigenti in tema di titoli autorizzativi equivalenti a quello richiesto.

e) Mini costruzioni prefabbricate in legno – casette da giardino

Si intendono le strutture costituite da un assemblaggio di elementi prefabbricati in legno a costituire un manufatto a pianta quadrilatera con funzione di ricovero attrezzi da giardino, con o senza pavimento solidale alla struttura, poggiata a terra ed eventualmente fissata con staffe e viti su sottostante massetto in cls.

Sono fissate dimensioni massime inderogabili pari a **metri quadri 12,00** di superficie lorda e altezza massima al colmo di **metri 2,50**.

L'eventuale sporgenza della copertura dalla struttura portante non dovrà essere superiore a **cm 60** (cornice).

La copertura dovrà essere realizzata in legno ed eventualmente rivestita in guaina ardesiata o tegole canadesi.

Si specifica che queste strutture saranno destinate esclusivamente a piccolo deposito attrezzi.

Non è pertanto ammessa alcuna destinazione d'uso diversa quale lavanderia, autorimessa, officina o generalmente qualsiasi ambiente di lavoro o accessorio diretto della residenza e non è ammessa in nessun caso presenza continuativa di persone all'interno.

Tali installazioni sono permesse esclusivamente in caso di destinazione residenziale del fabbricato principale.

La loro installazione è soggetta a comunicazione, in quanto attività edilizia libera.

All'interno del centro storico o di altre zone con vincolo ambientale, dovrà essere presentata preventivamente una S.C.I.A.

In questo caso gli interventi saranno sottoposti a parere della Commissione Beni Ambientali.

Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile.

Questi manufatti sono sottoposti alla disciplina sulle distanze di cui all'Art. 56 del Regolamento Edilizio come aggiornato dal PI.

In caso di realizzazione di questo tipo di strutture a confine dovrà essere registrato e trascritto un atto di assenso dal confinante per deroga dalle sole distanze dai confini, in conformità a quanto definito dall'Art. 2 del presente regolamento.

Non è ammesso più di una casetta in legno per ciascuna unità immobiliare unifamiliare avente proprio sedime di pertinenza o per ciascun edificio condominiale.

Si faccia riferimento alle modalità di esecuzione secondo le nuove normative vigenti in tema di titoli autorizzativi equivalenti a quello richiesto.

f) Pensiline con copertura in vetro o in legno

Si intendono le strutture sporgenti a sbalzo dal prospetto degli edifici con funzione di deflettore per la pioggia, solitamente poste **solo** sopra la porta di ingresso principale.

Tali strutture dovranno essere realizzate con materiali leggeri (legno, metallo, plastica) e asportabili, quindi fissate con viti e tasselli su opportune staffe, e potranno essere coperte con vetro, legno o policarbonato trasparente (è esclusa la vetroresina di tipo ondulato).

Resta inteso che le dimensioni di tali installazioni dovranno essere contenute in adeguamento allo scopo prefissato al primo comma, con sporgenza massima entro **metri 1,20** e larghezza non



eccedente **50 cm** dai lati della porta, non è pertanto ammessa la realizzazione di pensiline a circoscrivere il perimetro del fabbricato o anche di una sola facciata per esteso.

La loro installazione è soggetta a comunicazione, in quanto attività edilizia libera.

All'interno del centro storico o di altre zone con vincolo ambientale, dovrà essere presentata preventivamente una S.C.I.A.

In questo caso gli interventi saranno sottoposti a parere della Commissione Beni Ambientali.

Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile.

Si faccia riferimento alle modalità di esecuzione secondo le nuove normative vigenti in tema di titoli autorizzativi equivalenti a quello richiesto.

g) platea in cls o pavimentazione in masselli autobloccanti

Si intendono le strutture orizzontali non emergenti dalla quota del terreno destinate a realizzare percorsi preferenziali all'interno delle aree di pertinenza dei fabbricati.

Tali opere non potranno superare un'estensione pari al 30% della superficie scoperta di pertinenza, la restante superficie dovrà essere trattata a verde o distesa di ghiaio, o in alternativa con la tecnica del prato in autobloccanti, al fine di garantire un rapido deflusso delle acque meteoriche e ad evitare sovraccarichi della rete fognaria.

Queste strutture, qualora rientrino nelle caratteristiche suddette, non comportano aumento del carico urbanistico e la loro installazione è soggetta a comunicazione, in quanto attività edilizia libera.

Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, Difesa del Suolo, oltre al Codice Civile.

Si faccia riferimento alle modalità di esecuzione secondo le nuove normative vigenti in tema di titoli autorizzativi equivalenti a quello richiesto.

h) tettoie

Si intendono le strutture costituite da elementi verticali in legno o metallo a sostegno di copertura rigida, costituita da assito in legno, ad andamento orizzontale od obliquo, ricoperto con guaina ardesiata o tegole canadesi o coppi. Non è ammessa la copertura in cemento.

Tali strutture devono essere autoportanti, fissate al suolo con staffe e viti e aperte due lati, oppure fissate in aderenza per un lato alla facciata del fabbricato principale, con funzione generica di riparo.

Ai sensi dell'Art. 56 del RE, nel calcolo del volume non si considerano i porticati e le tettoie aperte su almeno due lati contigui ma sono comunque soggetti alle norme sulle distanze.

Queste strutture non dovranno avere dimensioni superiori al 20% della superficie coperta del fabbricato principale a cui sono annesse ed un'altezza media di metri 2,50. L'eventuale sporgenza **della copertura** dalla struttura portante non dovrà essere superiore a cm 60.

Queste strutture, qualora rientrino nelle caratteristiche suddette, non comportano aumento del carico urbanistico, e la loro installazione è assoggettata alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA.

La superficie delle tettoie dovrà essere sempre compresa nei limiti della superficie coperta massima ammissibile del lotto sulle quali le stesse insistono.

Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile.

In caso di accordo tra i confinanti, mediante atto pubblico registrato e trascritto è ammessa l'edificazione edificazione a confine.

Si faccia riferimento alle modalità di esecuzione secondo le nuove normative vigenti in tema di titoli autorizzativi equivalenti a quello richiesto.



i) piscine

1) piscine prefabbricate

Piscine realizzate in opera (cemento armato) o con elementi prefabbricati (pannelli in acciaio e rivestimenti in legno) che possono essere installate sia interrate che fuori terra sono assoggettate alla disciplina della Comunicazione Attività edilizia libera.

Tali strutture dovranno essere posizionate a non meno di metri 1,50 dal confine di proprietà e a 3 metri da altri fabbricati, e non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile.

2) piscine fuori terra temporanee - stralciato

Si faccia riferimento alle modalità di esecuzione secondo le nuove normative vigenti in tema di attività edilizia libera.

l) schermature frangisole

Si intendono quelle strutture verticali rigide destinate esclusivamente a fungere da riparo dall'irraggiamento solare diretto alle facciate e alle aperture dei fabbricati.

Dette strutture devono essere rimovibili e apribili, e possibilmente regolabili al fine di regolare il filtraggio della luce solare. La loro installazione è soggetta a comunicazione, in quanto attività edilizia libera.

Come interventi edilizi di minore entità si faccia riferimento alle modalità di esecuzione secondo le nuove normative vigenti in tema di attività edilizia libera.

m) stralciato

n) strutture ombreggianti per parcheggi in zone produttive e terziarie

Nelle zone produttive e terziarie, sono considerate pertinenti le strutture ombreggianti per i parcheggi, sia per i mezzi dell'azienda e dei suoi dipendenti, che per quelli dei clienti.

I manufatti dovranno avere struttura portante in legno o in metallo, anche come tensostruttura, senza alcun tipo di tamponamento laterale; la copertura potrà essere realizzata con materiali leggeri, adeguati alla qualità dei manufatti, quali teli ombreggianti di tipo permeabile, teli in tessuto o p.v.c., di colore che si armonizzi con il contesto, incannucciato o simili, stuoie. Non sono ammesse coperture con lastre in fibrocemento, lastre ondulate di qualunque materiale o policarbonato.

Potranno essere ammessi materiali diversi da quelli previsti per la copertura di cui al presente articolo, solo previa presentazione opportuni elaborati che dimostrino l'armonizzazione con il contesto.

I manufatti potranno coprire unicamente le parti del piazzale destinate alla sosta, e non le corsie di transito. Potranno anche essere ubicate a 1,5 ml dai confini del lotto, o sui confini previo nulla osta registrato e trascritto del confinante interessato.

La superficie complessiva della struttura, misurata in proiezione orizzontale, non dovrà eccedere un quarto della superficie del lotto di pertinenza.

Le attività produttive e terziarie insediate in tutte le altre aree di PI dovranno attenersi a quanto previsto per gli interventi sugli edifici residenziali.

Si faccia riferimento alle modalità di esecuzione secondo le nuove normative vigenti in tema di titoli autorizzativi equivalenti a quello richiesto.

ART. 4 SPECIFICHE PER LE ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLI

Nelle zone sottoposte a vincoli (Paesaggistico, Idraulico, Consorziato, Stradale e Fluviale), ai fini della fattibilità degli interventi è sempre necessaria l'acquisizione del nulla osta dell'autorità preposta a tutela del vincolo.

L'inizio dei lavori è subordinato pertanto al deposito presso l'Ufficio Tecnico Comunale del citato nulla osta. In particolare, nelle aree soggette a Vincolo Paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n 42/2004



e s.m.i., la fattibilità dell'intervento è subordinata all'acquisizione del parere favorevole espresso dalla Commissione Beni Ambientali e al rilascio di Autorizzazione Paesaggistica, successivo all'esame da parte della Soprintendenza ai BB.AA.

ART. 5 STRUTTURE ESISTENTI

Le strutture precarie esistenti, realizzate in data antecedente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, purché siano rispettati tutti i requisiti di cui al presente regolamento e non insistano in aree soggette a Vincolo Paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n 42/2004 e s.m.i., non dovranno adeguarsi alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Pertanto le strutture precarie esistenti non autorizzate, nel caso siano conformi al presente Regolamento NON necessitano di alcuna pratica edilizia. Nel caso invece le strutture esistenti risultino non conformi alle disposizioni del presente regolamento, dovranno adeguarsi allo stesso e presentare idonea pratica.

ART. 6 SANZIONI

L'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento comporta, per le opere sottoposte a permesso di costruire o a Denuncia Inizio Attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, l'applicazione del regime sanzionatorio contenuto nel DPR n 380/2001 e nella vigente normativa e regolamentazione edilizio – urbanistico.

ART. 7 ONEROSITA'

Le strutture sopra descritte saranno assoggettate al regime gratuito, ad esclusione delle tettoie di cui al punto h) del presente regolamento, per cui è previsto il versamento degli oneri con le modalità già vigenti.

ART. 8 INCENTIVI URBANISTICI ED EDILIZI PER L'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI. PENSILINE FOTOVOLTAICHE

Il riferimento normativo per gli incentivi urbanistici ed edilizi per l'istallazione di impianti solari e fotovoltaici sono le indicazioni ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 8 luglio 2009, n. 14 come modificato dalla L.R. n. 13/2011, in rif. alle Dgr n. 2508 del 4 agosto 2009 e Dgr. n. 1781 del 08.11.2011 - Applicazione del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 14/09 come modificata ed integrata dalla L.R. 13/11.

Si richiamano di seguito le indicazioni relative alle tettoie e alle pensiline di cui all'Allegato A alla DGRV n. 2508/09:

1) Premesse

L'art. 5 della LR 14/09 consente la realizzazione di tettoie o pensiline sulle quali alloggiare un impianto ad energia solare senza che dette costruzioni siano conteggiate ai fini volumetrici (ovvero in termini di superficie per quei comuni che verificano il rispetto della normativa urbanistica utilizzando il parametro mq e non il mc) e consentendone la realizzazione attraverso lo strumento della DIA.

Quanto precede al fine di incentivare e favorire l'utilizzo dell'energia solare sulle abitazioni esistenti (anche in zona agricola) alla data del 11.07.09.

2) Tipologia di impianti ammissibili

Ai fini di cui all'art. 5 della LR 14/09 è consentita la realizzazione di impianti solari termici con un limite di 6 kW, o di impianti fotovoltaici con un limite di 6 kWp ovvero di una combinazione dei precedenti con un massimo di 6 kW.



3) Definizioni tipologiche delle strutture

Sono considerabili pensiline o tettoie agli effetti di cui alla LR 14/09, le strutture sporgenti da edifici destinati ad abitazione, con esclusione delle loro pertinenze, destinate ad ospitare o sorreggere un impianto solare e/o fotovoltaico, siano esse a sbalzo o in appoggio, comunque mantenute aperte verso l'esterno.

Pensiline e tettoie non possono avere altezza media, calcolata all'intradosso della copertura, maggiore di 3,5 ml dal piano campagna ovvero 2,5 ml dal piano pavimento sul quale vengono realizzate.

L'impianto solare termico o fotovoltaico deve essere integrato o parzialmente integrato ai sensi degli allegati 2 e 3 del DM 19.02.07.

Eventuali serbatoi di impianti solari termici, se non integrati sulla copertura della pensilina o tettoia, non possono trovare posto sulla struttura e devono essere diversamente ricoverati.

La superficie di pensilina o tettoia non computabile ai fini del conteggio volumetrico corrisponde a quella impegnata dall'impianto.

4) Definizione di una dimensione massima dell'impianto

La superficie massima non computabile volumetricamente ai sensi della normativa in argomento non può essere maggiore di 10 mq per ogni kW e/o kWp di potenza dell'impianto, con un massimo di 60 mq.

La potenza massima di cui al punto 2 è riferita ad ogni singola unità abitativa.

5) Normativa comunale

Nei limiti dimensionali sopra indicati, nessun onere di costruzione può essere applicato.

Ai fini della decorrenza del silenzio assenso relativo alla DIA presentata, devono essere preventivamente acquisite le eventuali ulteriori autorizzazioni o pareri (paesaggistico, screening di VIA per le aree ricadenti all'interno di aree protette ai sensi della L. 06.12.91 n°394, valutazione d'incidenza per le aree interne o limitrofe ai siti Rete Natura 2000, ecc...).

In riferimento alle distanze, si richiama quanto riportato nel presente "REGOLAMENTO RELATIVO ALL'INSTALLAZIONE DELLE STRUTTURE PRECARIE" all'Art. 2.

ART. 9 STRUTTURE PRECARIE IN ZONA AGRICOLA

In zona agricola "E" sono ammesse solo le strutture precarie descritte nelle lettere "a - arredo da giardino", "b - Barbecue o caminetti", "c- box auto a pantografo o a chiocciola", "d- gazebo, car port e pergolati", "e- mini costruzioni prefabbricate in legno - casette da giardino" ed "i- piscine".